

REGOLAMENTO (CEE) N. 1057/90 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1990

che fissa il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello che risulti equo per i produttori; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto previsto al paragrafo 1 del medesimo articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione; che, considerate le caratteristiche del mercato in questione, è opportuno fissare tale percentuale al 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo, in Spagna, ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento

danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

considerando che è apparso necessario riesaminare tutti i problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1990/1991 e che ciò ha provocato un ritardo nella fissazione di tali prezzi; che è pertanto necessario fissare il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati, la cui campagna termina il 30 aprile 1990, per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato a:

- 170,09 ecu/t per la Spagna;
- 178,92 ecu/t per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce a un prodotto:

- avente un tenore d'umidità dell'11 %,
- avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 2

Per il periodo dal 1° al 13 maggio 1990, la percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, è fissata a 100 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 aprile 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 218 del 24. 7. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.